

## **CONFIDI TRENTO IMPRESE – Società cooperativa**

Sede legale/direzionale: 38122 TRENTO, Via San Daniele Comboni, 7

Sede operativa: 38121 TRENTO, Via del Brennero, 182

Telefono: 0461 – 431800 Fax: 0461 - 431810

C.F. – P.I. – Nm C.C.I.A.A. Trento: 00274390228

Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B.: n. 111  
codice mecc. 19517.2

Numero iscrizione Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157724

Sito internet: [www.confiditrentinoimprese.it](http://www.confiditrentinoimprese.it)

E-mail: [info@cti.tn.it](mailto:info@cti.tn.it) Pec: [info@pec.cti.tn.it](mailto:info@pec.cti.tn.it)



## **Aggiornamento n. 10 del 12 gennaio 2017**

### **FOGLIO INFORMATIVO FIDEJUSSIONE “CONSORZIO COTRA, CONSORZIO CSA 2011 e CONSORZIO CUT”**

#### **Cos' è la fidejussione “Consorzio COTRA, Consorzio CSA 2011 e Consorzio CUT”**

Tra le aziende esercenti l'attività di autotrasporto contro terzi aderenti ai Consorzi COTRA (CONSORZIO TRENTO ARTIGIANI), CONSORZIO CSA 2011 e CUT (CONSORZIO UNIONE TRASPORTI) è in corso un rapporto continuativo di fornitura di carburante per autotrazione.

A garanzia del puntuale pagamento delle forniture, il Consorzio richiede agli associati la presentazione di una fidejussione bancaria, di importo variabile in base al numero di mezzi posseduti e al consumo di carburante, rilasciata da un Istituto di Credito, Assicurazione o altro Intermediario Finanziario, iscritto nel rispettivo Albo.

Pertanto il Confidi può rilasciare la fidejussione a favore del Consorzio, dietro richiesta dell'Azienda associata allo stesso.

### **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

#### **Quota di iscrizione**

Per le aziende che, come stabilito dall'articolo 9 dello Statuto Sociale, hanno i requisiti per diventare socie del Confidi è previsto il pagamento di una **quota di iscrizione** così determinata:

- 1 Quota di Capitale sociale (minimo 1 azione): **euro 25,82**
- tasso di ammissione: **euro 124,18**

Le azioni sottoscritte e versate dal Socio/Cliente costituiscono per lo stesso oneri contributivi ai sensi dell'articolo 99 c.3 del Testo Unico Imposte sui Redditi, e possono pertanto essere detratte dal reddito dell'esercizio in cui sono corrisposte.

Le stesse saranno rimborsate al valore nominale in caso di uscita dal Confidi nel rispetto delle norme statutaria in materia di rimborso delle quote sociali.

Lo statuto è visionabile presso la sede del Confidi e liberamente scaricabile dal sito [www.confiditrentinoimprese.it](http://www.confiditrentinoimprese.it)

#### **Spese di istruttoria**

Importo fisso di **euro 100,00** per istruttoria.

#### **Commissioni di garanzia**

<b>Importo fidejussione</b>	<b>Commissione ANNUA</b>
da 0 a euro 20.000 compreso	0,50%
da euro 20.001 a euro 50.000 compreso	0,75%
da euro 50.001 a euro 100.000 compreso	1,00%
oltre euro 100.000	1,50%

Il corrispettivo richiesto (**spese istruttoria + commissioni di garanzia**) va versato al momento del rilascio della fidejussione e successivamente con cadenza annuale secondo espressa richiesta del Confidi (in caso di proroga tacita) .

### Altri costi

Viene richiesto inoltre il rimborso delle marche da bollo (**n. 1 da euro 16,00**) da applicarsi sul modello di Fidejussione.

Tutti i costi precedentemente riportati non sono rimborsabili.

---

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.

## RECESSO E RECLAMI

La fidejussione rilasciata avrà validità un anno dalla data di rilascio e si intenderà tacitamente rinnovata e prorogata di anno in anno ove non venga disdettata dal Confidi, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., da inviarsi al Consorzio almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o successiva annuale.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza sopra richiamata, l'Azienda deve ritenersi decaduta da ogni diritto nei confronti del Confidi, ancorché il documento originale della fidejussione non sia stato restituito.

Il principale rischio è rappresentato, in caso di insolvenza del Socio/Cliente e di pagamento del Confidi ai Consorzi COTRA (CONSORZIO TRENINO ARTIGIANI), CONSORZIO CSA 2011 e CUT (CONSORZIO UNIONE TRASPORTI) dell'importo garantito, dalla restituzione da parte del Socio/Cliente inadempiente di quanto dal Confidi corrisposto ai Consorzi.

Il Confidi potrà rivalersi nei confronti del Socio/Cliente per l'importo pagato ai Consorzi sopra citati, maggiorato degli interessi, calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, e delle spese sostenute per il recupero del credito.

### Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Confidi osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e il Confidi, relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - è tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.
3. Il cliente può presentare un reclamo al Confidi, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo **ufficio.reclami@cti.tn.it**. Il Confidi risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.
4. Il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con il Confidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.
6. Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui al comma 2, il cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai precedenti commi 3 e 4.

Il/la sottoscritto/a .....  
dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

.....  
Data

.....  
Firma